



Comune di
DOSOLO
(Provincia di Mantova)

PIANO FINANZIARIO TARI 2017

Sommario

1. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
1.1 Da TARSU a TIA.....	3
1.2 TARES nel 2013	3
1.3 IUC e relative componenti dal 2014	4
1.4 Adozione di una tariffa avente natura di corrispettivo.....	5
2. INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO	6
2.1 Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano.....	6
3. GLI OBIETTIVI DI FONDO	7
3.1 Obiettivo d'igiene urbana.....	7
3.2 Obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti	7
3.3 Obiettivo economico	8
3.4 Obiettivo sociale	8
4. ANALISI DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI	8
4.1 Risultati raggiunti e gli obiettivi fissati.....	8
5. IL MODELLO GESTIONALE	9
5.1 Il sistema attuale di raccolta e smaltimento	9
5.2 Altri servizi	11
5.3 Trattamento e/o smaltimento dei rifiuti raccolti	11
6. IL PROSPETTO ECONOMICO-FINANZIARIO	11
6.1 Individuazione e classificazione dei costi del servizio	11
6.1.1. COSTI DI GESTIONE (CG).....	12
Costi di gestione della raccolta differenziata	12
6.1.2. COSTI COMUNI (CC).....	12
6.1.3. COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK)	13
6.1.4. PROSPETTO RIASSUNTIVO	14
6.2 Suddivisione dei costi tra fissi e variabili	14

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Visto il quadro particolarmente complesso, si ritiene opportuno riepilogare, almeno negli aspetti salienti, l'evoluzione normativa che ha portato alla formulazione della tariffa corrispettivo.

1.1 Da TARSU a TIA

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (**TARSU**) è stata istituita dalla legge 20 marzo 1941, n. 366, con la quale il Legislatore ha operato una completa revisione delle previgenti norme in materia di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani contenute nel T.U.F.L. (R.D. del 14 settembre 1931, n. 1175) il quale già prevedeva un corrispettivo per il ritiro e trasporto dei rifiuti domestici.

Il tributo è stato inizialmente oggetto di una sostanziale revisione ad opera del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per poi essere integralmente ridisciplinato dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 attraverso il quale il Legislatore, pur mantenendo pressoché inalterato l'impianto generale del tributo, ne ha ridefinito i caratteri rendendo più marcata la sua natura di "tassa" attraverso il rafforzamento del legame tra la sua corresponsione e la prestazione del servizio pubblico di rimozione dei rifiuti.

Al D.Lgs. 507/1993 hanno fatto seguito numerosi altri provvedimenti modificativi.

Il primo è stato il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (decreto Ronchi – **TIA1**), che aveva previsto, seppure con modalità graduali e rapportate alle singole situazioni gestionali e strutturali dei comuni, la soppressione, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti e la sua sostituzione con la tariffa per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Il medesimo decreto prescriveva, inoltre, che la tariffa fosse determinata in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. Con l'emanazione del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 venivano definite nel dettaglio le modalità di determinazione e di applicazione della tariffa per il servizio di gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani.

La tariffa Ronchi non è mai diventata obbligatoria per i Comuni, date le ripetute proroghe e i provvedimenti che hanno di fatto bloccato la sua introduzione, per finire con la definitiva abrogazione a favore della tariffa integrata ambientale (**TIA2**) di cui all'articolo 238 del Codice ambientale (d.lgs. 152/2006).

In sintesi, il finanziamento del servizio rifiuti poteva essere attuato, sino al 31.12.2012, mediante 3 diverse tipologie di prelievo:

- la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), disciplinata dal D.Lgs 507/93;
- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata anche tariffa di igiene ambientale (TIA1), disciplinata dall'art. 49 del D.Lgs 22/97 e dal DPR 158/99;
- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata tariffa integrata ambientale (TIA2), disciplinata dall'art. 238 del D.Lgs 152/2006.

1.2 TARES nel 2013

Col Decreto Salva Italia, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, mediante la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), è stato istituito il "Nuovo Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di igiene urbana e di altri servizi

ad esso connessi, che a partire dal 1° gennaio 2013, ha sostituito integralmente la T.A.R.S.U. “Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani” e la T.I.A. “Tariffa di Igiene Ambientale”.

I commi 8 e 9 dell’ art. 14 del sopra citato Decreto Salva Italia prevedevano che il nuovo tributo fosse corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le “norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.

Questo ha comportato percorsi di avvicinamento che sono decisamente più complessi nei Comuni che nel 2012 adottavano la Tarsu, rispetto ai Comuni che già applicavano la Tia1/Tia2. La differenza essenziale risiede nelle regole di determinazione del nuovo prelievo sui rifiuti che, essendo interamente fondate sul D.P.R. 158/99, così come previsto dalla legge 228/12, coincidono con i criteri della Tia1 e della Tia2.

1.3 IUC e relative componenti dal 2014

La Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l’introduzione, dall’anno 2014, della Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

La nuova imposizione prevede l’introduzione del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARI) le cui caratteristiche essenziali sono le seguenti:

- a. Creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;
- b. Coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;

La norma demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il consiglio comunale ha adottato, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente tra l’altro:

- a. La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b. La disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c. La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d. L’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
- e. I termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato a riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

1.4 Adozione di una tariffa avente natura di corrispettivo

Il Consiglio Comunale di Dosolo essendo attivo, su tutto il territorio comunale, un sistema di misura, volumetrico, della frazione residua (secco) dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, ha deciso di applicare la tariffa puntuale ai sensi del comma 668 di cui alla normativa sopra citata che testualmente recita: "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e smi. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani." Inoltre il sistema di calcolo della tariffa prevede modalità di riparametrazione, delle produzioni di rifiuto teoriche assegnate alle diverse categorie d'utenza, alle reali produzioni registrate nell'anno precedente.

Il prelievo per i rifiuti urbani ed assimilati, applicato in forma di corrispettivo, è soggetto:

- al tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e smi, nella misura stabilita dall'amministrazione provinciale di competenza;
- all'IVA ai sensi del DPR 633/1972 e smi, nell'aliquota stabilita dalla normativa vigente.

Ai sensi di quanto disposto al comma 683 dell'art 1 L.147/2013 che testualmente recita: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziati in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili." Il Consiglio Comunale provvederà, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, all'approvazione, annualmente:

- del Piano Economico Finanziario di previsione del servizio;
- delle tariffe di gestione del servizio;
- delle eventuali riduzioni da mettere a carico del bilancio comunale.

Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, per l'anno 2017 con Decreto del Ministero dell'Interno pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2017.

2. INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO

2.1 Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano

Il Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del citato D.P.R. n. 158/1999, rappresenta lo strumento di programmazione necessario per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

L'art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando *“E' approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”*.

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, *“l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali”* (comma 1), in modo da *“coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani”* (comma 2).

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

Specifica poi l'art. 3, comma 2, che *“La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”*. L'art. 4, comma 3, prescrive infine che *“La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”*.

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

1. individuazione e classificazione dei costi del servizio;
2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Il presente Piano finanziario redatto a norma dell'articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari.

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda esclusivamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati ai sensi del Regolamento Rifiuti vigente. Solo tali tipologie di rifiuto rientrano, infatti, nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali non assimilati, al contrario, vengono gestiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non rientrano nel servizio e nemmeno nei costi

dello stesso; per lo stesso motivo le aree sulle quali vengono prodotti non sono soggette a tassazione, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per la loro gestione.

3. GLI OBIETTIVI DI FONDO

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Dosolo si pone.

3.1 Obiettivo d'igiene urbana

L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano.

3.2 Obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti

Gli obiettivi che l'Amministrazione si propone di raggiungere sono:

- riduzione della produzione dei rifiuti da avviare a trattamento indifferenziato con conseguente aumento delle percentuali di raccolta differenziata;
- riduzione della produzione complessiva dei rifiuti, attraverso azioni che promuovano il riutilizzo di beni e prodotti e/o la riduzione dello spreco di e campagne di informazione e sensibilizzazione volte agli acquisti consapevoli;
- miglioramento quali-quantitativo delle singole frazioni di rifiuto valorizzabile in modo da massimizzare il recupero di materie "seconde";
- l'applicazione di sistemi di tariffazione che, oltre a tragguardare il principio europeo di "chi inquina paga" portino ad una equa e giusta ripartizione dei costi in base ai comportamenti, più o meno virtuosi tenuti dall'utenza.

La raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei rifiuti che consente di raggruppare quelli urbani in base alla loro tipologia materiale, compresa la frazione organica umida, e di destinarli al riciclaggio, e quindi al riutilizzo di materia prima. Divisi a monte dai cittadini presso la propria abitazione e recuperati a domicilio dal Comune "porta a porta" vengono destinati ad impianti di trattamento dei rifiuti. Qui vengono depurati dalla presenza di materiali estranei e non omogenei, e avviati agli impianti industriali di produzione che impiegano quelle che, a questo punto, sono divenute "materie prime seconde".

Per l'esercizio 2017 si intende mantenere il servizio "porta a porta" su tutto il territorio del Comune per le seguenti frazioni:

- frazione secca non differenziabile;
- carta e cartone;
- imballaggi in plastica;
- imballaggi in vetro e metallo;
- frazione organica (FORSU);
- ingombranti.

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido,

legno, ecc.) sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. Saranno applicati gli incentivi per i comportamenti che favoriscono la riduzione e il recupero dei rifiuti, attraverso la pratica del compostaggio domestico.

L'utenza verrà continuamente informata al fine di favorire comportamenti corretti dal punto di vista ambientale, in particolare finalizzati alla riduzione dei rifiuti prodotti e all'utilizzo prioritario del Centro di Raccolta rispetto ai servizi domiciliari.

3.3 Obiettivo economico

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2017, che pertanto il Comune è tenuto a rispettare la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Inoltre il Comune persegue l'obiettivo della generale riduzione dei costi e la conseguente riduzione delle tariffe per il cittadino.

3.4 Obiettivo sociale

Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità percepita del servizio e qualità territoriale. Gli obiettivi sociali principali sono quelli di agevolare il conferimento dei rifiuti, mantenere buone condizioni di igiene dei contenitori e mantenere una buona assistenza agli utenti.

4. ANALISI DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI

4.1 Risultati raggiunti e gli obiettivi fissati

La tabella seguente riporta i dati finali relativi alla produzione di rifiuti con indicazione della percentuale di copertura del ciclo di raccolta differenziata per il periodo 2011-2016.

Per l'anno 2017 si stima che il quantitativo complessivo di rifiuti prodotti e la percentuale di raccolta differenziata siano in linea con il consuntivo dell'ultimo anno disponibile.

Anno	Abitanti	RSU	RSI	SS	RD	RSI rec	TOT RD	TOT	% RD (1)
2010	3.349	131	86,3	12,96	1.641	7,34	1.648	1.872	88,07%
2011	3.436	139	93,06	21,16	1.486	12,1	1.499	1.740	86,17%
2012	3.473	143,54	82,47	0	1.480	0	1.480	1.706	86,75%
2013	3.508	139,98	107,4	0	1.567	720	1.574	1.815	86,76%
2014	3.502	140	85,01	0	1.534	3,42	1.537	1.759	87,38%
2015	3.440	133,52	78,66	0	1.619	4,72	1.623	1.831	88,67%

Fonte: Osservatorio Rifiuti provincia di Mantova -

(1) Metodologia ARPA e Regione Lombardia

5. IL MODELLO GESTIONALE

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari è attualmente svolto secondo quanto previsto dal Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati, cui si rimanda per un'analisi più dettagliata.

La gestione del servizio di igiene ambientale è affidata al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese Aprica S.p.A. – A2A Ambiente S.p.A. a seguito di aggiudicazione della “procedura aperta per l'affidamento in forma aggregata del servizio di raccolta, trasporto, avvio a trattamento di rifiuti urbani ed assimilati ed applicazione della TARI” bandito dal raggruppamento dei comuni di Borgo Virgilio, Commessaggio, Curtatone, Dosolo, Gazoldo degli Ippoliti, Ostiglia, Piubega, Serravalle a Po, Sustinente, Villimpenta.

Il servizio di riscossione della TARI, in quanto corrispettivo per il servizio rifiuti, è a carico del gestore del servizio.

5.1 Il sistema attuale di raccolta e smaltimento

La raccolta differenziata è la tipologia adottata dal Comune, e il servizio è svolto secondo le modalità qui di seguito illustrate per le seguenti tipologie di rifiuto:

Raccolta domiciliare “porta a porta”:

- **Raccolta della frazione secca indifferenziata dei rifiuti urbani:** il servizio consiste nella raccolta porta a porta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani, conferita dalle utenze domestiche e non domestiche mediante contenitori di volumetria pari a 120, 360 e 1100 lt, dotati di apposito transponder per il riconoscimento dell'utenza ed il conteggio dello svuotamento (AG RFID da 125 kHz), lungo tutte le strade, vie e piazze del territorio comunale, nel successivo trasporto presso l'impianto di destinazione e nel trattamento della frazione.
- **Raccolta della frazione carta e cartone:** il servizio consiste nella raccolta porta a porta di carta e cartone, conferiti in modo “sfuso” o confezionati a cura dell'utenza in pacchi legati, oppure in cartoni o in sacchi purché di carta e conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche lungo tutte le strade, vie e piazze del territorio comunale, nel successivo trasporto presso l'impianto di destinazione e successivo recupero.
- **Raccolta degli imballaggi in plastica:** il servizio consiste nella raccolta porta a porta dei sacchi di colore giallo traslucido di dimensioni 70x110 cm, contenenti gli imballaggi in plastica conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche lungo tutte le strade, vie e piazze del territorio comunale, nel successivo trasporto presso l'impianto di destinazione e nel loro recupero.
- **Raccolta degli imballaggi in vetro e metallo:** il servizio consiste nella raccolta porta a porta degli imballaggi in vetro e in metallo, conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche lungo tutte le strade, vie e piazze del territorio comunale, nel successivo trasporto presso l'impianto di destinazione e nel loro recupero. Per il conferimento l'utenza potrà utilizzare unicamente contenitori rigidi a rendere, con volume pari a 35, 120, 240 litri.

- **Raccolta della frazione organica (FORSU):** il servizio consiste nella raccolta porta a porta della frazione organica, conferita dalle utenze domestiche e non domestiche lungo tutte le strade, vie e piazze del territorio comunale, nel successivo trasporto presso l'impianto di destinazione e nel suo recupero. Per il conferimento l'utenza potrà utilizzare unicamente contenitori rigidi a rendere, con volume pari a 25, 120, 240. In aggiunta ai contenitori di cui sopra, le utenze possono utilizzare sacchetti in materiale compostabile, da immettere successivamente nel contenitore rigido.
- **Raccolta rifiuti ingombranti:** è previsto un servizio di raccolta domiciliare, con frequenza mensile, previo appuntamento telefonico su un numero messo a disposizione dal Comune.

Raccolta mediante contenitori stradali:

- **Raccolta a mezzo bidoni carrellati/cassonetti, trasporto e trattamento pannolini:** il servizio consiste nella raccolta dei pannolini, conferiti dalle utenze in bidoni carrellati dotati di serratura universale e/o cassonetti da lt.1100. I suddetti contenitori sono posizionati presso il CdR.
- **Raccolta a mezzo contenitori, trasporto e recupero sfalci e potature:** il servizio consiste nella raccolta degli sfalci e delle potature, conferiti dalle utenze in contenitori da 10 mc circa già collocati sul territorio di proprietà comunale.
- **Raccolta pile esauste:** le pile esauste sono conferite, a cura degli utenti, negli appositi contenitori, già presenti sul territorio.
- **Raccolta farmaci scaduti:** i farmaci scaduti o inutilizzati vengono conferiti, a cura degli utenti, negli appositi contenitori, di proprietà del comune e presenti sul territorio.

Raccolta presso "centro di raccolta comunale":

Sul territorio comunale è presente un Centro di Raccolta Comunale gestito in autonomia dal Comune. La custodia del centro di raccolta è affidata al Comune.

L'accesso al centro comunale di raccolta rifiuti è consentito alle utenze del comune di Dosolo durante i seguenti orari di apertura:

Giorno	Orari di apertura
Lunedì	9:00 – 12:00
Martedì	
Mercoledì	9:00 – 12:00
Giovedì	
Venerdì	
Sabato	9:00 – 12:00

5.2 Altri servizi

- Pulizia meccanizzata e manuale delle strade;
- Pulizia delle aree adibite a pubblico mercato e ad altri eventi (mercatini, feste etc.);
- Svuotamento cestini stradali, trasporto e trattamento dei relativi rifiuti.

5.3 Trattamento e/o smaltimento dei rifiuti raccolti

Come previsto dal vigente contratto di servizio, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese Aprica S.p.A. – A2A Ambiente S.p.A. gestisce per conto del Comune l'avvio a trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti raccolti, in conformità alla normativa vigente, in accordo con le direttive della Provincia e nel rispetto degli accordi ANCI-CONAI per le frazioni interessate.

6. IL PROSPETTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il Piano Finanziario 2017 è stato elaborato in collaborazione fra il Comune e il Gestore sulla base del quadro economico di aggiudicazione di gara, tenendo conto delle varianti e modifiche richieste in corso d'opera. Esso costituisce il quadro contabile che riassume le informazioni quantitative rilevanti come richieste dall'art. 8 del DPR. 158/99.

La tariffa è determinata secondo quanto disposto dall'art. 14 del D.L. 201/2011 e s. m. e i., dal D.P.R. 158/1999 e dal vigente Regolamento comunale che disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Le tariffe così determinate devono essere poi maggiorate dell'IVA di legge, nonché del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai sensi dell'art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011 e s. m. e i.

6.1 Individuazione e classificazione dei costi del servizio

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio che devono essere coperti con la tariffa calcolata con il metodo normalizzato.

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie:

- a) CG => Costi operativi di gestione
- b) CC => Costi comuni

c) CK => Costo d'uso del capitale

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. Di seguito i costi di gestione sono esposti in tabelle riassuntive.

6.1.1. COSTI DI GESTIONE (CG)

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana e suddivisi in:

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata

CGIND = CSL + CRT + CTS + AC

dove

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)

CRT = costi di raccolta e trasporto

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato)

AC = altri costi

CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade	8.200
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU	19.225
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	20.616
AC - Altri costi	0
Totale CGIND	48.041

Costi di gestione della raccolta differenziata

CGD = CRD + CTR

dove

CRD = costi raccolta differenziata

CTR = costi di trattamento e riciclo

CRD - Costi della Raccolta differenziata	69.275
CTR - Costi di trattamento e riciclo	13.597
Totale CGD	82.872

6.1.2. COSTI COMUNI (CC)

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all'esecuzione della raccolta dei rifiuti;

CC = CARC + CGG + CCD

dove

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso

CGG = costi generali di gestione

CCD = costi comuni diversi

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.	4.796
CGG - Costi Generali di Gestione	132.019
CCD - Costi Comuni Diversi	33.170
Totale CC	169.985

6.1.3. COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK)

Il costo d'uso del capitale viene calcolato come segue:

CK_n = AMM_n + ACC_n + R_n

dove

AMM = Ammortamenti all'anno n

ACC = Accantonamenti all'anno n

R_n = Remunerazione del capitale investito

La remunerazione del capitale (R_n) è pari al prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato (Ts) aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito dell'anno precedente (KN_{n-1}) aumentato dei nuovi investimenti (In), ossia:

$R_n = (Ts + 2\%) \times (KN_{n-1} + In)$.

Per il 2017 sono stati previsti accantonamenti per la quota di insoluto.

Amm – Ammortamenti	0
Acc - Accantonamenti	5.950
R – Remunerazione del Capitale	0
Totale CK	5.950

6.1.4. PROSPETTO RIASSUNTIVO

Di seguito il prospetto riassuntivo dei costi per l'anno 2017:

CG - Costi operativi di Gestione	130.913
CC- Costi comuni	169.985
CK - Costi d'uso del capitale	5.950
TOTALE COSTI	306.848

6.2 Suddivisione dei costi tra fissi e variabili

Individuati e classificati i costi, il metodo tariffario presuppone la loro successiva ripartizione in due grandi categorie:

- costi fissi o relativi alle componenti essenziali del servizio;
- costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti.

I costi fissi sono:

- costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL);
- costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC);
- costi generali di gestione (CGG);
- costi diversi (CCD);
- altri costi (AC);
- costi d'uso del capitale (CK).

I costi variabili sono:

- costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT);
- costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS);
- costi di raccolta differenziata per materiale (CRD);
- costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed energia dai rifiuti (CTR).

In sintesi, la parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.

La quota dei costi variabili viene suddivisa in due ulteriori quote (variabile 1 e variabile 2), in modo da formare una tariffa di tipo trinomina. La variabile 1, di tipo parametrico, è riferita ai costi della raccolta differenziata. La variabile 2 è riferita alla produzione misurata di rifiuto non differenziato in forma volumetrica. L'ammontare di ciascuna delle due voci è determinato scorrendo i costi specifici riferiti alle diverse attività.

- a) Quota fissa: CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK
b) Quota variabile 1: CRD + CTR
c) Quota variabile 2: CRT + CTS

SINTESI 2017					
QUOTA fissa	Valori	QUOTA Variabile 1 RD	Valori	QUOTA Variabile 2 INDIFFERENZ. Soglia e Misura	Valori
CSL	8.200	CRD	69.275	CRT	19.225
CARC	4.796	CTR	13.597	CTS	20.616
CGG	132.019				
CCD	33.170				
AC	0				
CK	5.950				
Totali QF	184.135	Totali QV1	82.872	Totali QV2	39.841
Percent.	60,01%	Percent.	27,01%	Percent.	12,98%
TIPO ELABORAZIONE	Trinomia		Totale QV1 +QV2		122.713
			Percentuale		39,99%